

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Vizi di omessa motivazione e omessa pronuncia da parte del giudice di merito - Differenze - Denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi - Contraddittorietà - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021 (Rv. 660696 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 112](#), [Cod Proc Civ art 360 1](#)